

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA
“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(Aggiornamento 31/03//2020)

Le note che seguono sono una libera sintesi e vengono presentate per fornire all’aderente un primo orientamento in materia; esse non possono essere considerate esaustive ai fini di una completa conoscenza del regime fiscale della previdenza complementare, per la quale si rinvia alle norme di legge ed alle interpretazioni ufficiali.

I principali testi a cui è necessario far riferimento sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. N. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni, la Circolare 235/98 del Ministero delle Finanze, il Decreto Legislativo 124/1993, sue modificazioni e integrazioni, , il Decreto Legislativo 47/2000, sue modificazioni e integrazioni, la Circolare 29/E del 2001 del Ministero delle Finanze, il Decreto Legislativo 252/2005 in vigore dal 1 gennaio 2007, la Circolare 70/E del 18 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate.

Di norma, sono assoggettate a tassazione, al momento della percezione delle prestazioni, le quote di montante maturato riferite proporzionalmente alle somme che, all’atto del versamento, non sono state assoggettate ad imposizione fiscale. Di conseguenza, saranno tassate solo le quote di montante riferibili al TFR versato e ai contributi versati, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, a condizione che siano stati dedotti all’atto del versamento.

Al contrario, non saranno tassate le quote di montante riferibili agli eventuali contributi non dedotti all’atto del versamento, nonché le quote di montante riferibili ai redditi già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo (come ad esempio quelle riferibili ai rendimenti maturati)

Le prestazioni sono assoggettate a tassazione, pro quota, in base al regime fiscale vigente tempo per tempo.

Il regime fiscale è differenziato su tre distinti periodi nettamente separati fra loro:

1. Fino al 31.12.2000
2. Dal 1.1.2001 al 31.12.2006
3. Dal 1.1.2007

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

- DAL 1.1.2007 -

Il totale dei contributi versati alla Forma Complementare (aderente + Datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a € 5.164,57.

Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall’art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all’aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all’aderente cui questo risulta a carico.

Se l'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo l'aderente comunica al Fondo pensione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell’aderente cui risulta a carico (quest’ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al D.L. 252/2005 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (€ 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione ad una delle predette forme pensionistiche complementari, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore ad € 2.582,29 annui. Per i contributi versati quali reintegro di anticipazioni erogate, a scelta dell'aderente, eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, viene riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR viene destinato al FAP-BDS in regime di sospensione d’imposta, di conseguenza, non deve essere dedotto dal reddito complessivo, in quanto non soggetto a tassazione al momento del conferimento.

- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 -	
ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + Datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, non superiore a € 5.164,57. Fino al 31.12.2005, il limite complessivo di deducibilità fiscale è elevato, se superiore, al totale dei contributi effettivamente versati nel 1999. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.	Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + Datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di Euro 5.164,57. Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.
- FINO AL 31.12.2000 -	
Non concorrono a formare reddito per la parte che non eccede il 4,00% della retribuzione annua.	

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

- DAL 1.1.2001 -

Sul rendimento finanziario maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Il reddito derivante da Immobili non è soggetto ad imposta, mentre sul valore medio di mercato degli stessi è dovuta un'imposta sostitutiva dello 0,50%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (vedi il regime fiscale delle prestazioni).

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

ANTICIPAZIONI

BASE IMPONIBILE

ALIQUEUTE ED IMPOSTE

- DAL 1.1.2007 -

Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti e dell'eventuale credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine)

Aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.

- SINO AL 31.12.2006 -

Intero importo della prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti, dei contributi versati dall'aderente per la quota che non eccede il 4,00% della retribuzione annua e della franchigia sulle quote di TFR versate al Fondo fino al 31/12/2000.	Tassazione separata, a titolo provvisorio, salvo congruaggio all'atto della definitiva liquidazione. Applicazione della c.d. aliquota "interna" calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione dell'aliquota per la tassazione del TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti, diviso il numero di anni di contribuzione – riferiti al solo periodo in esame – moltiplicato 12. Su questo reddito di riferimento si determina un'imposta di riferimento applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione. Tale imposta viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendone così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile per calcolare l'effettiva imposta dovuta.
--	---

RISCATTI

MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
DAL 1.1.2007 - Rif. D.lgs 252/2005 Circ. 70/E 2007 Ag. Entrate		
• Parziale al 50% per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi; • Totale 100% per inoccupazione oltre 48 mesi; • Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; • Decesso prima del pensionamento.	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dell'eventuale credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine)	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.
• Cessazione per Dimissioni Volontarie – Riscatto per 'cause diverse'		Aliquota del 23% a titolo di imposta.

DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni. Circ. 29/E-2001 Min.Finanze Circ. 70/E 2007 Ag. Entrate		
• Cessazioni per cause non dipendenti dalla volontà delle parti • Decesso prima del pensionamento	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Tassazione separata, con applicazione della c.d. aliquota “interna” calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione dell’aliquota per la tassazione del TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti, diviso il numero di anni di contribuzione – riferiti al solo periodo in esame – moltiplicato 12. Su questo reddito di riferimento si determina un’imposta di riferimento applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell’anno di erogazione. Tale imposta viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendone così l’aliquota da applicare alla prestazione imponibile per calcolare l’effettiva imposta dovuta.
• Cessazione per Dimissioni Volontarie		Imposizione corrente IRPEF

FINO AL 31.12.2000 – – Rif. Art. 17-bis T.U.delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e succ. mod.e integr., Circ. 235/98, D.lgs 124/93			
MOTIVAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE	
		ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Tutti i tipi di riscatti	rendimenti	***Risoluzione102/E del 26/11/2012	Aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR
	contributi versati, al netto della quota a carico dell’aderente che non eccede il 4,00% della retribuzione annua e della franchigia sulle quote di TFR versate al Fondo fino al 31/12/2000.		

***Imposta del 12,50% sui rendimenti derivanti dalla gestione nei mercati finanziari (non quindi di natura immobiliare) fino al 31/12/2000 percepiti dai c.d. “vecchi iscritti”. Il regime fiscale modifica la precedente impostazione che prevedeva l’assoggettamento degli importi con la medesima aliquota di tassazione del TFR. Tale aliquota deve pertanto essere riferita ai soli contributi imponibili e agli eventuali rendimenti con caratteristiche diverse da quelle che beneficiano dell’aliquota del 12,50%.

PRESTAZIONI IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO

TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
DAL 1.1.2007 - Rif. D.lgs 252/2005 Cir 70/E 2007 Ag. Entrate		
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Incremento della rendita per rivalutazione	Imposta sostitutiva: del 12,50% sino al 31/12/2011; del 20% dal 01/01/2012; del 26% dal 1/7/2014.
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.
Capitale (per nuovi iscritti e per vecchi iscritti per i quali ricorrono le condizioni di cui art. 11, c.3-D. Lgs. 252/2005 (1))	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e di eventuali contributi non dedotti	
Capitale (per vecchi iscritti che optano per l'applicazione del D.lgs 252/2005) (2)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e di eventuali contributi non dedotti	
Capitale (per vecchi iscritti che non optano per l'applicazione del D.lgs 252/2005) (3)	Intero importo della prestazione, al netto esclusivamente degli eventuali contributi non dedotti (riassoggettamento rendimenti 1/1/2001-dt.prestazione e conguaglio della tassazione riferita a precedenti anticipazioni relative al montante post 2006).	Aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR con riferimento al periodo 01/01/2001-data di accesso alla prestazione del fondo

(1) la prestazione erogabile incondizionatamente in forma capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato nel periodo, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita lorda di imposta, calcolata senza reversibilità sul 70% del montante effettivamente esistente, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale lordo di imposta.

(2) I vecchi iscritti possono usufruire del favorevole regime fiscale introdotto dal D.lgs 252/2005 facendone espressa richiesta al Fondo. Tale opzione comporta però l'obbligo di convertire in rendita il 50% del maturato dal 01/01/2007 qualora trasformando in rendita il 70% di tale montante questo sia maggiore al 50% dell'assegno sociale. Le anticipazioni non reintegrate, riferite al predetto maturato, saranno considerate come parte della prestazione in capitale (decurtate pertanto dall'importo da liquidare in tale forma).

Nel caso in cui non sussista tale obbligo la prestazione verrà interamente erogata in capitale con l'applicazione della fiscalità agevolata prevista dal decreto sopra citato.

(3) I "vecchi iscritti" mantengono comunque la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale ma in tal caso anche su quanto maturato dal 1° gennaio 2007 verrà applicata la meno favorevole fiscalità in vigore al 31/12/2006.

Il Fondo provvederà a valutare le singole richieste e prima di procedere alla liquidazione informerà l'iscritto sulle diverse opzioni a sua disposizione.

DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni. Cir. 29/E-2001 Min.Finanze Cir 70/E 2007 Ag. Entrate

TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita sull'intera posizione o su una parte di essa	Incremento della rendita per rivalutazione	ritenuta a titolo d'imposta: del 12,50% sino al 31/12/2011; del 20% dal 01/01/2012; del 26% dal 1/7/2014.
	Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Imposizione corrente IRPEF
Capitale (per nuovi iscritti e per vecchi iscritti che optano per l'applicazione del D.lgs 252/2005)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e di eventuali contributi non dedotti.	Aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR con riferimento al periodo 01/01/2001-31/12/2006
Capitale (per vecchi iscritti che non optano per l'applicazione del D.lgs 252/2005)	Intero importo della prestazione, al netto esclusivamente degli eventuali contributi non dedotti (riassoggettamento rendimenti 1/1/2001-dt.prestazione).	Aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR con riferimento al periodo 01/01/2001-data di cessazione fondo

FINO AL 31.12.2000 – – Rif. Art. 17-bis T. U. delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e succ. mod. e integr., Circ. 235/98, D.lgs 124/93			
TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE	
		ADERENTI ANTE 29/04/1993	ADERENTI POST 28/04/1993
Rendita sull'intera posizione o su una parte di essa	87,50% della posizione maturata	Imposizione corrente IRPEF	
Capitale	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4,00% della retribuzione annua e della franchigia sulle quote di TFR versate al Fondo.	*** Risoluzione102/E del 26/11/2012	Aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR

***Imposta del 12,50% sui rendimenti derivanti dalla gestione nei mercati finanziari (non quindi di natura immobiliare) fino al 31/12/2000 percepiti dai c.d. “vecchi iscritti”. Il regime fiscale modifica la precedente impostazione che prevedeva l’assoggettamento degli importi con la medesima aliquota di tassazione del TFR. Tale aliquota deve pertanto essere riferita ai soli contributi imponibili e agli eventuali rendimenti con caratteristiche diverse da quelle che beneficiano dell’aliquota del 12,50%.



PRESTAZIONI IN SEGUITO A RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)		
TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
DAL 1.1.2007 - Rif. D.lgs 252/2005, sue modificazioni ed integrazioni		
Rendita temporanea sull'intera posizione o su una quota di essa	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e di eventuali contributi non dedotti	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.

DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 – Rif. D.lgs 252/2005, sue modificazioni e integrazioni.		
TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita temporanea sull'intera posizione o su una quota di essa	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e di eventuali contributi non dedotti.	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.

FINO AL 31.12.2000 – – Rif. D.lgs 252/2005, sue modificazioni e integrazioni.		
TIPO PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTE ED IMPOSTE
Rendita temporanea sull'intera posizione o su una quota di essa	Contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4,00% della retribuzione annua e della franchigia sulle quote di TFR versate al Fondo.	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione). Gli anni di partecipazione antecedenti al 2007 sono considerati solo fino ad un massimo di 15.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Al Partecipante, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, è riconosciuta, secondo le norme tempo per tempo vigenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale, presso altro fondo pensione, o presso forme pensionistiche individuali, non prima di due anni di permanenza presso il Fondo.